

**CONCORSI PUBBLICI: il Consiglio di Stato su qualificazione commissari, obblighi di astensione e ammissibilità del punteggio numerico**  
**SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO – III SEZIONE – DEL 29 APRILE 2019, N. 2775**

**Gianpaolo Leonetti, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria**

Alcuni partecipanti ad un concorso pubblico avevano adito il Tar Lazio nutrendo una serie di censure e, poiché il ricorso non era stato accolto, si sono appellati al Consiglio di Stato.

La III Sezione del Consiglio di Stato ha affrontato le varie questioni sottoposte dai ricorrenti (riguardanti: requisito di esperto per i commissari; utilizzo di penne di colore diverso; presenza di cancellature negli elaborati; quote rosa; mancanza dell'indicazione dell'ora di chiusura delle operazioni; incompatibilità tra esaminatore e concorrente), respingendo il ricorso volto ad ottenere l'annullamento del concorso, in ordine alle doglianze dei predetti ha precisato:

- il requisito di “esperto nelle materie oggetto di concorso”, necessario per essere nominato componente della commissione, non richiede il possesso di particolari titoli di studio, ma implica una valutazione discrezionale basata sulla considerazione della pregressa esperienza in relazione al contenuto delle prove prescritte
- l'utilizzo di penne con colori diversi o la presenza di cancellature, per poter essere considerati segno di identificazione, devono risultare oggettivamente anomali ed estranei al contesto dell'elaborato, altrimenti, ogni scritto aggiunto o alterato apposto nell'elaborato dovrebbe ritenersi sufficiente ad identificare l'autore concretizzando il difetto di anonimato
- circa la questione delle “quote rosa” imposte dall'articolo 3, comma 3, del Dpcm 439/1994, la giurisprudenza si è ormai attestata nel ritenere che l'inosservanza del requisito può inficiare il concorso solo qualora sia dimostrato, o quanto meno possa supporre, che la commissione abbia assunto una reale condotta discriminatoria
- in ordine alla valutazione delle prove con solo voto numerico la giurisprudenza si è consolidata nel ritenere che sia sufficiente a esprimere il giudizio tecnico discrezionale della commissione, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quando la commissione abbia prefissato i criteri di valutazione
- la mancata indicazione dell'ora di chiusura nel verbale costituisce mera irregolarità non viziante: nei verbali è analiticamente descritto l'intero iter procedimentale, per cui la mancata indicazione dell'ora di chiusura del verbale, in sé, non comporta alcun pregiudizio delle operazioni che la commissione attesta di aver svolto
- per quanto riguarda la collaborazione tra candidati e commissari l'obbligo di astensione scatta solo se ricorrono le condizioni tassativamente previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile, senza possibilità di estensione analogica.